



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: Cancellazioni d'ufficio di società di persone per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi ai sensi del DPR 23 luglio 2004 n. 247.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 art. 8, "Registro delle Imprese", che nella sua formulazione antecedente l'istituzione dell'unico Conservatore, di fatto tutt'ora vigente recita "L'Ufficio è retto da un Conservatore [...] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio";
- la Determinazione della Giunta Camerale n. 2 del 28/07/2023 di nomina del Conservatore del Registro Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 4 del 12/07/2023 "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia - assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa";
- la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/07/2023 "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia: primi adempimenti urgenti e indifferibili";
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 16 "procedimento di iscrizione d'ufficio";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.";
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 40 come previsto dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la Direttiva del Giudice del Registro Imprese presso il Tribunale di Parma del 22/02/2021;

ESAMINATI

- l'art. 3 del DPR 247/2004, che disciplina la cancellazione delle società di persone, nei confronti delle quali l'Ufficio abbia rilevato una delle seguenti cause: A) irreperibilità presso la sede legale, B) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, C) mancanza di codice fiscale, D) mancata ricostituzione della pluralità dei soci, E) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;
- il I° comma dell'art. 40 del DL 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 che stabilisce che "il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio

disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2024, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del Codice Civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;

CONSIDERATE

- la Nota di Unioncamere, prot. 16508 del 24/06/2021, avente per oggetto l'indicazione delle linee di azione, valide per tutte le Camere di Commercio, in tema di cancellazioni d'ufficio finalizzate alla definizione di criteri e metodologie standard per l'individuazione delle imprese da cancellare e le relative modalità di comunicazione, nonché la definizione di tutte le altre attività procedurali;
- la Direttiva del Tribunale di Parma del 22/02/2021 sulle "Procedure di cancellazione d'ufficio delle imprese e delle società non operative" che ha invitato l'ufficio Registro Imprese, anche ai fini dei principi del buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, a procedere alla comunicazione di qualsiasi atto – sia in ordine all'avvio del procedimento che al provvedimento finale – mediante affissione all'Albo on line camerale, in tutti i casi in cui l'impresa destinataria non disponga di un domicilio digitale attivo comunicato al Registro Imprese, nonché dell'annotazione dell'avvio e della conclusione della procedura sulla visura;

DATO ATTO

- che a seguito dei controlli effettuati dall'ufficio Registro Imprese è stata avviata per la società KFG CONSULTING SAS DI BOGATOVA ELENA & C., rea PC/180606, ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 3, lettera b), del DPR 247/2004 la procedura di cancellazione d'ufficio;
- che dell'apertura della procedura è stata data comunicazione mediante pubblicazione all'albo camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia e a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno in quanto priva di un domicilio digitale iscritto;

CONSTATATO

- che l'impresa è stata invitata a presentare eventuali motivate controdeduzioni finalizzate al mantenimento dell'iscrizione nel Registro Imprese;
- che, in pendenza del termine assegnato, non sono pervenute formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività né la ditta interessata ha provveduto ad effettuare le iscrizioni previste dalla legge;
- altresì, che la società non presenta ad oggi procedure concorsuali in atto né risulta sottoposta ad alcun provvedimento giudiziario di sequestro;

EVIDENZIATO

- che, ad oggi, non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre una pratica "d'ufficio", che coinvolga tutti gli enti competenti (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) si procederà, quindi, a notiziare dell'avvenuta cancellazione a mezzo di posta elettronica certificata ai suddetti enti;

PRESO ATTO

- che sussistono tutti i requisiti per procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese della società KFG CONSULTING SAS DI BOGATOVA ELENA & C. per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

RITENUTO

- per ragioni di maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di rinviare, in prossimità dell'effettiva iscrizione della cancellazione definitiva, l'effettuazione di un ultimo controllo sul permanere delle condizioni/requisiti normativamente previsti per procedere in tale senso;

ACQUISITO

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Registro Imprese – Atti Societari, che a tal fine appone in calce la propria firma;

DETERMINA

1. di ritenere sussistenti, per i motivi esposti in premessa ed ora integralmente richiamati ed approvati, tutti i requisiti e presupposti per adottare il provvedimento finale di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro della società KFG CONSULTING SAS DI BOGATOVA ELENA & C. per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi ai sensi dell'art. 3, lettere b), dell'art. 3 del DPR 247 del 23/07/2004;
2. di disporre la pubblicazione della determinazione per sessanta giorni in ottemperanza alla Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese di Parma del 22/02/2021;
3. di riservarsi di effettuare un ultimo definitivo controllo sul permanere dei presupposti riferiti in premessa nei confronti della società, in prossimità dell'effettiva e materiale iscrizione d'ufficio della cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese delle stesse, una volta decorso il sopramenzionato termine concesso di 60 giorni, nonché l'ulteriore termine di 15 giorni normativamente previsto per presentare eventuale opposizione al Giudice del Registro contro il presente provvedimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120;
4. di sospendere il procedimento in parola nel caso in cui venga accertato la mancanza delle condizioni per essere cancellata d'ufficio;
5. di avvisare, a cancellazione avvenuta, l'Inps, l'Inail e l'Agenzia delle Entrate, tramite posta elettronica certificata, della conclusione del procedimento per gli adempimenti di competenza;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo camerale online.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO IMPRESE – ATTI SOCIETARI
(Dott. Andrea Mazza)

IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO IMPRESE
(Dott. Alessandro Saguatti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i